

CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO
INCONTRO DI STUDIO SULLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
IL GIUDIZIO
(udienza predibattimentale e dibattimento)
15 marzo 2023
(appunti su questioni aperte di Andrea Natale)

Sommario

PREMESSA	2
PARTE PRIMA:	4
L'AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO E L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE ..	4
1. L'ampliamento delle ipotesi di citazione diretta a giudizio	4
2. Il decreto di citazione diretta a giudizio	5
3. Udienza predibattimentale: costituzione e partecipazione delle parti	5
4. Udienza predibattimentale: questioni preliminari	7
4.1. Questioni preliminari: excursus su pronuncia pregiudiziale sulla competenza	7
5. Udienza predibattimentale: igiene dell'imputazione	8
5.1. Sulla nullità ex art 552, comma 1, lett. C), cpp	8
5.2. La non corrispondenza dell'imputazione al contenuto del fascicolo	9
5.3. Le conseguenze della modifica dell'imputazione (art. 554 bis, comma 6, secondo e terzo periodo; art 554 bis, comma 7, cpp)	9
6. Esiti dell'udienza predibattimentale: non luogo a procedere [impugnazione e revoca nlp; rinvio]	11
6.1. Il non luogo a procedere	11
6.2. Profili formali della sentenza di non luogo a procedere	13
6.3. "effetti ulteriori" della sentenza di nlp?	14
6.4. Esiti dell'udienza predibattimentale: i riti alternativi	14
6.5. Esiti dell'udienza predibattimentale: fissazione del giudizio dibattimentale davanti al "giudice diverso"	14
7. La prosecuzione del giudizio dibattimentale	15
8. Il giudizio immediato	16
9. L'impugnazione della sentenza di nlp	17
10. La revoca della sentenza di nlp	18
PARTE SECONDA:	20
il GIUDIZIO	20
1. Organizzazione del dibattimento	20
2. Richieste di prova	21
3. Esame consulenti e periti	21

4.	Le modalità di assunzione e documentazione delle prove	23
4.1.	Modalità di assunzione delle prove.....	23
4.2.	Modalità di documentazione delle prove assunte a distanza	23
5.	Mutamento del giudice e diritto alla prova.....	24
5.1.	Questioni di diritto intertemporale.....	25
6.	Modifiche dell'imputazione.....	25
7.	La fase decisoria	29
7.1.	Scansioni.....	30
8.	La fase decisoria e i riflessi sulla cautela	32

PREMESSA

La riforma ha l'ambizione di porre rimedio ad alcune criticità di sistema. Eccone alcune, limitando i riferimenti a quanto può interessare la fase dibattimentale:

- L'eccessiva durata dei processi;
- L'elevato numero di prescrizioni;
- Lo scarso *appeal* dei riti alternativi;
- L'elevato numero di assoluzioni [non che l'assoluzione sia un fatto allarmante in sé, ovviamente; è uno dei possibili esiti del giudizio; esso diventa una criticità di sistema quando interessa circa la metà delle persone mandate a giudizio]

Per provare a rispondere a tali criticità, la riforma ha messo in campo alcuni rimedi. Senza pretese di completezza:

- Il rafforzamento delle garanzie dell'accusato in relazione alla sua consapevole partecipazione al processo [con la sentenza di improcedibilità ex art. 420 quater c.p.p.];
- La semplificazione del sistema delle notificazioni [privilegiando il canale telematico e responsabilizzando in modo molto significativo il difensore dell'imputato];
- Ampliando il perimetro delle possibilità di definizione del procedimento alternative alla celebrazione del dibattimento [con l'ampliamento delle possibilità di accesso ai riti alternativi; con l'ampliamento delle possibilità di definizione anticipata del procedimento con messa alla prova; con la accresciuta possibilità di dichiarare l'estinzione del reato (legata all'ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela e all'estinzione di alcune contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore)];
- Introducendo strumenti capaci di definire alcune questioni processuali in modo "più stabile" [ad es. per le questioni di competenza]
- Introducendo una nuova regola di giudizio per l'accesso al dibattimento [la discussa formula della ragionevole prognosi di condanna].

L'effetto – se tutti questi strumenti saranno davvero efficaci – dovrebbe essere, nelle ambizioni del riformatore, quello di ridurre il numero di dibattimenti da celebrare.

Introduco solo due questioni, senza poterle approfondire.

Prima questione: il mutamento della regola di giudizio imprime una trasformazione del sistema processuale, marginalizzando il dibattimento, marginalizzando oralità, immediatezza e contraddittorio fino a porsi in frizione con l'art. 111 Cost.?

Non credo. Il sistema che si intende introdurre mi sembra voglia perseguire un risultato: il contraddittorio nella formazione della prova è – e deve restare – il metodo ottimale per l'accertamento del fatto; esso tuttavia – come tutte le risorse scarse – deve essere utilizzato nei casi in cui esso sia davvero necessario e in grado di accrescere il livello di conoscenze (tant'è che si tratta di un metodo - che è anche una garanzia - che è rinunciabile con il consenso dell'imputato).

Anche in ambito scientifico, determinati esperimenti di laboratorio – che hanno dei costi (in termini di denaro, tempo, anni di studio e mesi di preparazione) – vengono effettuati solo nel caso in cui le ipotesi scientifiche da sottoporre a sperimentazione siano connotate da una certa plausibilità.

Così nel giudiziario: a fronti di ipotesi accusatorie che – all’esito di indagini preliminari informate al principio di completezza – risultano già intrinsecamente deboli, appare poco ragionevole esporre l’imputato alla sofferenza del processo, impegnando al tempo stesso una risorsa scarsa che rappresenta – e deve poter rappresentare efficacemente – un bene comune per il Paese.

Seconda questione: davvero il mutamento della regola di giudizio porrà un macigno sulle spalle dell’imputato? Davvero si introduce un’ipoteca seria, che pone a repentaglio la presunzione di innocenza dell’accusato?

La risposta è: dipende. Dipende dalla professionalità (e dalla deontologia) del giudice; dipende dalla professionalità di pubblico ministero e difensori. Anche dopo l’approvazione della riforma, le parti – ad onta di ciò che è stato deciso a monte (dal pm, dal gup o dal giudice dell’udienza filtro) – conservano, nel giudizio dibattimentale, la piena possibilità di confutare ipotesi accusatorie, introdurre elementi di prova, suggerire argomentazioni che spostino la iniziale prognosi di successo della prospettazione accusatoria sino alla soglia del dubbio ragionevole. In altri termini: le parti conservano «**il diritto di difendersi provando**» (e non solo quello di «provare a difendersi»...).

Non è un’impresa impossibile e, alle parti, non sono sottratti gli strumenti per “giocare il gioco”.

È certamente innegabile la difficoltà di definire con esattezza i momenti del giudizio; la semantica non sempre è una scienza esatta. Sarà allora (e inevitabilmente) l’esperienza giudiziaria – la viva prassi giurisprudenziale – a dare corpo e interpretazione alla mutata regola di giudizio; di cui – qui ed ora – è però importante cogliere il segno e la direzione

PARTE PRIMA:

L'AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO E L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

1. L'AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Come noto, è stato modificato il testo dell'art. 550 c.p.p., ampliando il catalogo delle ipotesi per cui il giudizio è inaugurato dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico ministero.

Poche notazioni.

Prima notazione. Difficilmente le scelte del legislatore delegato (in ordine all'inserimento o all'esclusione di taluni reati nel "catalogo") potranno essere censurate dalla Consulta. Questa, come noto, ha più volte evidenziato che « il legislatore gode di ampia discrezionalità nello stabilire la disciplina (in quel caso: temporale, n.d.e.) di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, sicché le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale » (tra i vari riferimenti possibili, cfr. C. cost., n. 240/2015, considerato in diritto 2.2).

In linea con tale consolidata giurisprudenza, ci si limita sul punto ad osservare che il legislatore delegato — nel perimetro di un criterio di delega in effetti non troppo stringente — si è impegnato nell'individuazione di criteri selettivi, dando adeguatamente conto — nella relazione illustrativa — delle ragioni delle scelte operate. In questa prospettiva è ben difficile che la Consulta possa ravvisare scelte manifestamente irragionevoli.

Seconda notazione. L'art. 550, comma 2, lett. f) c.p.p. inserisce nel catalogo dei reati perseguibili con citazione diretta a giudizio alcuni delitti del testo unico immigrazione (i delitti previsti dall'art. 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998) per i quali, però, è previsto che si proceda con giudizio direttissimo (nemmeno condizionato dalla assenza di necessità di speciali indagini).

L'art. 550, comma 2, lett. b), c.p.p. dispone che si proceda con citazione diretta a giudizio per alcuni reati in materia di armi (quelli previsti dagli artt. 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110). Al riguardo si osserva che, in realtà, la semplificazione procedimentale non era in sé del tutto necessaria, posto che l'art. 12-bis d.l. n. 306/1992, convertito in l. n. 356/1992 prevede che « per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il P.M. procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini » (e, per inciso, a prendere sul serio le due disposizioni, si registra un curioso cortocircuito: i delitti in materia di armi sono stati inseriti nell'art. 550, comma 2, lett. b), c.p.p. sul presupposto della semplicità di accertamento; ma — se l'accertamento è realmente semplice — allora, il P.M. avrebbe dovuto azionare il giudizio direttissimo, come prescrive l'art. 12-bis d.l. n. 306/1992).

Le previsioni dell'art. 550, comma 2, lett. b) ed f), c.p.p. in questi casi conservano comunque una loro funzione semplificatoria, considerato che esse consentiranno di procedere con citazione diretta a giudizio per le ipotesi in cui — giusta o sbagliata che sia stata la valutazione dell'organo di accusa — non si è proceduto con rito direttissimo.

Terza notazione. Il testo originario del decreto legislativo n. 150/22 non conteneva disposizioni di diritto transitorio. Il che avrebbe fatalmente determinato una serie di incertezze interpretative sul rito da seguire per i reati interessati dall'estensione della procedibilità con citazione diretta a giudizio. Opportunamente il legislatore è intervenuto — con il decreto legge n. 162/22 — introducendo una disposizione transitoria nel decreto legislativo che riforma il sistema penale (art. 89 bis d.lgs. n. 150/22). Essa recita:

Art. 89-bis (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il testo è chiaro. La disciplina della "novellata citazione diretta" (con l'udienza predibattimentale) è legata alla data di emissione del decreto che dispone il giudizio.

2. IL DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Al testo dell'art. 552 c.p.p. sono state apportate sei modifiche. Per lo più necessarie a rendere il contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio con altre previsioni contenute nella riforma.

Si tratta di modifiche di portata sostanziale non particolarmente significativa.

Eccole qui di seguito:

- a) all'articolo 552:
 - 1) al comma 1:
 - a) alla lettera *d*), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»;
 - b) alla lettera *f*), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»;
 - c) alla lettera *g*), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»;
 - d) alla lettera *h*) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente: «*h-bis*) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.»;
 - 2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità,» e dopo le parole: «di comparizione», è inserita la seguente: «predibattimentale»;
- al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2» sono soppresse;

3. UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PARTI

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

(...)

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

(...)

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.

2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.

3. **Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484,** ~~se la costituzione la stessa~~ avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA RELATIVA ALLA PARTE CIVILE

Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile).

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

Osservazioni

- **Procedimento in camera di consiglio:**
 - o assicura snellezza di forme;
 - o opportuna la camera di consiglio, non essendo ancora scontata l'evoluzione in giudizio dibattimentale con udienza pubblica (tutela dell'accusato dallo *strepitus fori*);
 - o verbale in forma riassuntiva
- **presenza necessaria del PM**
- **partecipazione dell'imputato**
 - o decreto che dispone il giudizio da notificare nelle forme maggiormente garantite previste dall'art. 157 *ter* c.p.p. (come per tutti gli "atti introduttivi") anziché in quelle più snelle previste dall'art. 157 bis cpp
 - o richiamata integralmente la disciplina dell'assenza
- **necessità che la parte civile si costituisca a pena di decadenza entro l'udienza di comparizione predibattimentale (art. 79 cpp).**
 - o **Dubbio interpretativo:** l'art. 79, comma 1, c.p.p. impone la costituzione di parte civile in udienza preliminare o, quando essa manca — come è nel caso in esame — « fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2, c.p.p. ». L'uso della disgiuntiva « o » sembra porre su un piano di equivalenza i due momenti entro i quali imporre la costituzione a pena di decadenza; il che potrebbe indurre a ritenere plausibile una lettura diversa da quella proposta nella relazione illustrativa
 - o Il dubbio interpretativo, tuttavia, può essere risolto valorizzando il dettato del successivo comma 3 dell'art. 554-bis c.p.p. Tale disposizione impone che le questioni indicate dall'art. 491, comma 1, c.p.p. — e tra esse, come noto, figurano le questioni concernenti la costituzione di parte civile — «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti». Il che sembra indicare in modo chiaro che — dopo il superamento della "barriera ideale" dettata dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (richiamato dall'art. 554-bis, comma 3) — non vi è più spazio per discutere della costituzione delle parti.

- **Nessuna modifica sulla disciplina delle altre parti private:** si potrà creare qualche problema interpretativo
- **rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità**
 - o esplicita previsione di un approdo al quale era peraltro già giunta la giurisprudenza [Cass. sez. un. 28807/2002] e che evita indebite regressioni

4. UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: QUESTIONI PRELIMINARI

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

- **Ad esempio:**
 - o le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, c.p.p. (nullità di atti relativi alle fasi precedenti o gli atti preliminari al dibattimento; sulle nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio, v. oltre);
 - o le questioni relative alla costituzione di parte civile, alla citazione o all'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e all'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 (su questo tema, v. supra);
 - o le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento;
 - o le questioni relative alla riunione o separazione dei giudizi (salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento);
 - o le questioni relative all'omessa celebrazione dell'udienza preliminare (art. 550, comma 3, c.p.p.);
 - o il difetto di attribuzioni del giudice monocratico (art. 33-quinquies c.p.p.).
- **NOTA BENE: Dette questioni** sono decise immediatamente e — a mente del secondo periodo dell'art. 554-bis, comma 3, c.p.p. — **«non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale».**
 - o Il **rimedio** alle decisioni sulle questioni preliminari non è la ridiscussione da parte del giudice del dibattimento; quelle decisioni potranno, eventualmente, essere oggetto di censura ai sensi dell'art. 586 c.p.p.

4.1. QUESTIONI PRELIMINARI: Excursus su pronuncia pregiudiziale sulla competenza

Art. 24-bis. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle

parti private.

5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

Dati da porre in evidenza:

1. una volta che la Corte di cassazione abbia deciso sul punto, la decisione è vincolante nel corso del processo (art. 25 c.p.p.);
2. laddove la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non abbia contestualmente richiesto la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la stessa « non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento » (art. 24-bis, comma 7, c.p.p.);
3. nelle more della decisione della Corte di cassazione sul rinvio pregiudiziale, il procedimento non è sospeso (perché nulla dice l'art. 24-bis sul punto; soluzione, del resto, coerente con l'esplicita previsione legislativa per i casi di conflitto di competenza: cfr. (art. 30, comma 3, c.p.p.)
4. laddove il processo (non sospeso) prosegua in pendenza della decisione della Corte di cassazione e questa poi dichiari l'incompetenza del giudice procedente, le prove acquisite conservano efficacia nei limiti previsti dall'art. 26 c.p.p.

5. UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: IGIENE DELL'IMPUTAZIONE

L'esigenza di "definire l'oggetto del giudizio" assolve a diverse funzioni:

1. anzitutto, una funzione di garanzia per l'accusato, essendo suo diritto confrontarsi e contraddire con una imputazione conforme alle prescrizioni dell'art. 552, comma 1, lett. c);
2. in secondo luogo, l'esatta definizione del perimetro dell'imputazione (in punto di fatto e in punto di diritto) previene il rischio che, all'esito del giudizio, possano rendersi necessari provvedimenti di restituzione atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, c.p.p.;
3. in terzo luogo, si persegue l'obiettivo di evitare che si determini durante il dibattimento la necessità di procedere a modifiche dell'imputazione ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. (con l'allungamento dei tempi processuali che ne consegue).

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a reformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara con ordinanza la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

5.1. SULLA NULLITÀ EX ART 552, COMMA 1, LETT. C), CPP

Nota Bene:

- 1) in linea generale: le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio sono designate come nullità relative (art. 181, comma 3, c.p.p.) e, in quanto tali, non sono rilevabili d'ufficio e debbono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (e, dunque, entro il termine previsto dal 554 bis comma 3);
- 2) per la sola nullità ex art. 552, comma 1, lett. c) cpp la novella disegna un regime diverso.
 - a. Laddove il fatto non sia enunciato «in forma chiara e precisa, con indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»,
 - b. il giudice **anche d'ufficio**, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione.

- c. Si tratta di una cristallizzazione normativa del metodo “dialogico” già caldeggiato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota decisione delle Sezioni unite Battistella (Sez. Un. 5307/2007)
- 3) **NOTA BENE:** l’iniziativa può essere anche officiosa, ma, ovviamente, il giudice deve sollecitare — sul punto — il contraddittorio delle parti. Il superamento del vizio di nullità — in coerenza con la fisionomia del processo accusatorio (e del rito a citazione diretta in particolare) — è legata ad una iniziativa del pubblico ministero che, laddove condivide i rilievi del giudice dell’udienza predibattimentale, provvede a « **riformulare l’imputazione** », sanando così il vizio dell’originario atto d’accusa.
- 4) Se il PM non ottempera all’invito, il giudice non potrà che dichiarare la nullità dell’imputazione e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero.

5.2. LA NON CORRISPONDENZA DELL’IMPUTAZIONE AL CONTENUTO DEL FASCICOLO

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta (...)

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l’imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

OSSERVAZIONI SUL COMMA 6 PRIMO PERIODO

L’art. 554-*bis*, comma 6, c.p.p. disciplina il tema delle **modifiche dell’imputazione**:

- **non ci si trova di fronte ad una imputazione nulla** — per mancata esposizione del fatto in forma chiara e precisa — **ma ad una imputazione** che, per qualche suo aspetto, il giudice (che ha a sua disposizione il fascicolo del P.M.) ritiene **non collimante con gli atti**
- Anche in questo caso, il giudice perde il ruolo di passivo spettatore e — anche di ufficio, seppur sollecitando il contraddittorio delle parti — sollecita il pubblico ministero «ad apportare le necessarie modifiche» [anche in questo caso si positivizza il metodo dialogico tracciato in via pretoria a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 5307/2007]
- Anche in questo caso il *dominus* della modifica dell’imputazione resta il PM [si tratta, nella sostanza, dello “sdoganamento” positivizzato, delle modifiche all’imputazione c.d. *patologiche* (poiché fondate non su nuove emergenze, ma su atti già presenti nel fascicolo del pubblico ministero)].
- Nel caso il PM non aderisca all’invito, restituzione atti al PM

5.3. LE CONSEGUENZE DELLA MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE (art. 554 bis, comma 6, secondo e terzo periodo; art 554 bis, comma 7, cpp)

Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. **Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.**

7. **Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.**

PUNTUALIZZAZIONI

Comma 6 secondo e terzo periodo

- Quando il PM modifica l'imputazione, la contesta all'imputato presente in aula (anche in videoconferenza).
- Se l'imputato non è presente: allora notifica del verbale contenente la modifica.
 - o **NOTA bene**: notifica nelle forme ordinarie (ex art. 157 bis cpp e non ex art. 157 ter cpp)

Comma 7

- Se a seguito di modifica dell'imputazione sorgono questioni su difetto di attribuzioni, necessità di udienza preliminare:
 - o In caso di imputato presente: necessaria immediata eccezione
 - o In caso di imputato non presente: eccezione da sollevare prima di ogni altro atto alla successiva udienza

NOTA BENE

C'è un'asimmetria di disciplina tra

- le ipotesi del **comma 5 (riformulazione dell'imputazione nulla**, per cui non è prevista la notifica del verbale in favore dell'imputato assente) e
- le ipotesi del **comma 6 (modifica dell'imputazione per non aderenza della stessa agli atti**; modifica da notificare all'imputato comunque non presente)

Si possono applicare le garanzie del comma 6 secondo periodo anche alle ipotesi del comma 5? [ipotesi anche sostenibile, forse; essa, però, dal punto di vista testuale e sistematico – data la formulazione e collocazione delle garanzie disegnate dal comma 6 - risulta decisamente problematica]

È ragionevole questa diversa disciplina?

NOTA BENE 2

Né la riformulazione dell'imputazione (comma 5), né la modifica dell'imputazione (comma 6) — in caso di imputato presente in aula — danno diritto ad un termine a difesa, a differenza di quanto avviene per le modifiche dell'imputazione considerate dall'art. 519 c.p.p.

Anche sotto il profilo da ultimo segnalato, si renderà necessaria una accurata riflessione sotto il profilo della ragionevolezza del diverso regime che si ha in caso di modifiche dell'imputazione ex art. 519 c.p.p. e di modifiche dell'imputazione ex art. 554-bis, comma 6, c.p.p.: infatti, se in udienza pre-dibattimentale è escluso che il termine a difesa possa rivelarsi funzionale alla richiesta di nuove prove, è però certo che esso potrebbe

essere funzionale per ben ponderate riflessioni dell'imputato sull'opportunità o meno di avanzare richiesta di definizione del procedimento con riti alternativi.

6. ESITI DELL' UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: NON LUOGO A PROCEDERE [impugnazione e revoca NLP; rinvio]

L'art. 554-ter cpp delinea – anche icasticamente – la funzione di “filtro” dell'udienza predibattimentale:

- comma 1: non luogo a procedere
- comma 2: riti alternativi
- comma 3: prosecuzione del giudizio davanti al giudice dibattimentale.

6.1. IL NON LUOGO A PROCEDERE

Art. 554-bis - Udiienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

(....)

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

(...)

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

ELEMENTI DI RIFLESSIONE

CAUSE DI PROSCIoglimento: Possibile distinguere tra

- Cause di proscioglimento relative alla (in senso lato) **procedibilità dell'azione penale** (per cause originarie o sopravvenute). Ad esempio:
 - o difetto di querela;
 - o estinzione del reato per remissione di querela (v. anche 554 bis comma 4); nota bene: non si applica a questa fase del procedimento la disciplina della remissione tacita di querela per mancata comparizione del querelante: essa si applica solo al caso della mancata comparizione del querelante citato a comparire come testimone per l'udienza dibattimentale;
 - o cause estintive ex art. 162 ter cp, 162 bis cp;
 - o prescrizione;
 - o azione penale che non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (ad es: sopravvenuta — ed irreversibile — incapacità dell'imputato ex art. 72-bis c.p.p.).
 - o [per verifica requisiti ex art. 129 cpp e relativi oneri motivazionali, v. Cass. sez. un. 35490/2009].
- **cause di proscioglimento nel merito**, esse sono quelle **consuete**: fatto non previsto dalla legge come reato; fatto non sussiste; l'imputato non ha commesso il fatto; fatto non costituisce reato; l'imputato non è punibile per qualsiasi causa.

Anche la **gerarchia delle formule di proscioglimento nel merito** deve essere interpretata in modo coerente con la giurisprudenza tradizionale (che accorda priorità alle formule più “liberatorie”).

Poche ulteriori notazioni sul punto.

Tra le cause di non punibilità — si precisa condivisibilmente nella relazione illustrativa — è da annoverare anche il proscioglimento per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto, ex **art. 131-bis c.p.** (istituto che, a sua volta, ha visto allargare il suo perimetro applicativo, in attuazione del criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 21, legge n. 134/2021). Dal punto di vista testuale, infatti, non v'è ragione per escludere tale causa di non punibilità dal novero di quelle considerate dall'art. 554-ter, comma 1, c.p.p. (V. su applicazione art. 131 bis cp in ud. Prel., Cass. 21409/2016).

- **difetto di imputabilità.** Può essere motivo di sentenza di NLP a patto che l'imputato non imputabile non sia socialmente pericoloso. **In quest'ultimo caso dovrebbe infatti applicarsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca».**

REGOLA DI GIUDIZIO

«il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una **ragionevole previsione di condanna**».

È il caso di notare che si tratta della **stessa regola di giudizio** che deve essere seguita **per l'archiviazione** del procedimento pendente in indagini preliminari e che deve essere perseguita per l'emissione di sentenza di non luogo a procedere in **udienza preliminare**

Il riferimento alla *ragionevole previsione di condanna* intende superare la tradizionale interpretazione che la giurisprudenza aveva dato della regola di giudizio dell'udienza preliminare (sull'*idoneità* degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio). Interpretazione che postula che il proscioglimento in udienza preliminare possa trovare giustificazione solo all'esito di una valutazione che — ammoniva la giurisprudenza di legittimità — deve soffermarsi su valutazioni di ordine squisitamente processuale (la sostenibilità dell'accusa) e non di merito (la plausibilità o meno dell'ipotesi accusatoria). Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato e solo raramente messo in discussione

In altri termini: è necessario che il PM prima (e il giudice predibattimentale poi) operino «**una valutazione prognostica ragionevole sul risultato dell'azione**» (CSM, delibera 22 settembre 2022, Parere su "Schema di decreto legislativo recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", p. 37).

È certamente innegabile la difficoltà di *definire* con esattezza i confini delle diverse regole di giudizio, come è difficile stabilire quando si possa formulare una "*prognosi di condanna*" e quando essa sia "*ragionevole*"; la semantica non è una scienza esatta.

Viene in mente il commento di Franco Cordero a proposito del « banale americanismo » della colpevolezza « al di là di ogni ragionevole dubbio », introdotto nel 2006: « la misura della probabilità sufficiente alla condanna non è codificabile, meno che mai in numeri: *tipico argomento da clinica processuale*; rende pessimi servizi il legislatore che vi metta becco » (F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006 (8ª ed.), p. 1001).

Al riguardo, però, pare opportuno registrare (e segnalare) una vistosa asimmetria.

il giudice dell'udienza predibattimentale non ha alcuna possibilità di interferire con il perimetro degli atti da porre a sostegno della decisione.

viceversa

allorché sono chiamati a valutare — al metro della regola di giudizio della *ragionevole previsione di condanna* il **GIP** per le richieste di archiviazione e il **GUP** per valutare la sussistenza di ragioni per prosciogliere l'imputato in udienza preliminare hanno una qualche **possibilità di interferire sulla c.d. piattaforma probatoria:**

- il G.i.p. può respingere la richiesta di archiviazione, indicando le « ulteriori indagini » che ritenga « necessarie » (art. 409, comma 4, c.p.p.);
- il G.u.p., per parte sua, può: 1) emettere ordinanza con cui — rilevata l'incompletezza delle acquisizioni sino ad allora raccolte — fissa un termine per il compimento di ulteriori indagini (art. 421-*bis* c.p.p.), ovvero, 2) provvedere direttamente all'« assunzione di nuove prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere » (art. 422 c.p.p.).

Il giudice dell'udienza pre-dibattimentale — a mente degli artt. 554-*bis* e 554-*ter* c.p.p. — ha solo tre alternative: emettere sentenza di non luogo a procedere; celebrare riti alternativi; mandare a giudizio. Nei casi dubbi, non può fare nulla.

Il tema — all'evidenza — è molto delicato e denso di implicazioni di rilievo costituzionale: il controllo del giudice sull'eventuale *inazione* del pubblico ministero (in questo caso manifestatasi con un'azione penale poco curata nel momento inquirente) costituisce uno dei fattori di presidio dell'effettività del precetto scolpito nell'art. 112 Cost. Il fatto che il giudice dell'udienza predibattimentale sia l'unica figura giurisdizionale privata di questa possibilità di controllo non può che suscitare qualche riserva.

6.2. PROFILI FORMALI DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

la sentenza di proscioglimento dovrà limitarsi a contenere una **esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata** (esposizione sommaria che si suppone debba essere informata a criteri di snellezza e sintesi ancora più marcati rispetto alla « concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto » richiesta per le sentenze dall'art. 546 c.p.p.).

L'art. 554-*ter* comma 1, c.p.p. richiama poi il dettato dell'art. 427 c.p.p. (sulla condanna del querelante alle spese e ai danni) e l'art. 425, comma 2, c.p.p.

Scarsamente comprensibile – e forse frutto di un refuso – il richiamo all'**art. 425, comma 2, c.p.p.**

i motivi devono essere contestuali?

- La legge non indica un termine per il deposito della motivazione
- Secondo alcuni, l'assenza di indicazioni sulla possibilità di un differimento della pubblicazione della motivazione imporrebbe la motivazione contestuale, sulla falsariga di quanto deciso dalle sezioni unite in materia di patteggiamento [Sez. U -, Sentenza n. 40986 del 19/07/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 273934 – 02]
- A tale prospettazione si può obiettare che un dato testuale sembra indirizzare in altro senso.
 - o L'art. 554 *ter* co. 1 richiama il dettato dell'art. 426 cpp
 - o L'art. 426 cpp, comma 2, prevede che – in caso di impedimento – la sentenza è sottoscritta dal presidente del Tribunale, previa menzione della causa della sostituzione;
 - o Una simile previsione sembra introdurre l'idea di una “NON NECESSARIA SIMULTANEITÀ” tra momento della decisione e momento della pubblicazione dei motivi (altrimenti l'art. 426, comma 2, cpp si applicherebbe solo al caso di scuola del giudice che, pronunciata la sentenza, muore o diventa incapace a sottoscrivere tre secondi dopo...);
 - o Occorre poi considerare che l'art. 128 c.p.p. dispone che «salvo quanto previsto per i provvedimenti emesse nell'udienza preliminare [ipotesi che non ricorre nel caso di specie] e nel dibattimento [ipotesi che non ricorre nel caso di specie] **gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione**»
- In ogni caso, il problema mi sembra sdrammatizzato da una considerazione: l'importanza di avere chiarezza sul termine è legata alla necessità di calibrare in modo certo i tempi per impugnare una

sentenza che – nella normalità – è destinata a diventare irrevocabile (così è per il patteggiamento). Nel nostro caso, la sentenza di NLP non è destinata -per sua natura – a diventare irrevocabile.

6.3. “EFFETTI ULTERIORI” DELLA SENTENZA DI NLP?

utile segnalare i due seguenti aspetti.

- Essendo la sentenza di non luogo a procedere suscettibile di essere revocata (v. *infra*), è da escludere che essa possa assumere efficacia ai sensi degli articoli 651-*bis*, 652, 653 e 654 c.p.p.
- In secondo luogo — e sempre muovendo dalla *revocabilità* della sentenza predibattimentale di proscioglimento — è da mettere in luce che « non può essere sentito quale testimone, ai sensi dell’art. 197-*bis* c.p.p., l’imputato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, salvo il caso in cui la revoca non possa essere più utilmente disposta, posto che detta sentenza non è equiparabile a quella irrevocabile di proscioglimento, sicché, il perdurante rischio di incriminazione a carico del dichiarante giustifica il riconoscimento della facoltà di non rispondere, ai sensi art. 210 c.p.p. » (così Cass. 53436/2016).

6.4. ESITI DELL’ UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: I RITI ALTERNATIVI

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

(...)

2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-*bis*, comma 2.

(...)

IL TEMA DEI RITI ALTERNATIVI È OGGETTO DELL’INTERVENTO DELL’AVVOCATO BRUNO.

Qui poche notazioni

- 1) Le richieste di definizione con riti alternativi (patteggiamento, abbreviato condizionato, MAP, oblazione) debbono essere formulati **a pena di decadenza entro il termine previsto dall’art. 554-ter, comma 2, c.p.p., cioè, prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere**
- 2) Particolarmente incisiva – in termini di deflazione dibattimentale – potrà rivelarsi la modifica apportata all’art. 438, comma 5, cpp in materia di abbreviato condizionato: esso dovrà essere ammesso quando l’integrazione probatoria sia «necessaria» e **se « il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale ».**
- 3) **In caso di definizione con sentenza di applicazione pena o con giudizio abbreviato troverà applicazione lo schema “bifasico” per l’eventuale applicazione delle pene sostitutive** (oggetto di altro incontro)

6.5. ESITI DELL’ UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: FISSAZIONE DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE DAVANTI AL “GIUDICE DIVERSO”

Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice

(...)

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero. Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Nel caso in cui il procedimento non si definisca con sentenza di NLP o con riti alternativi, non resta che

- **Disporre la “prosecuzione del giudizio”**
- **Fissando udienza davanti ad un “giudice diverso”**

La “prosecuzione del giudizio”

La scelta del legislatore è quella di concepire il dibattimento come “prosecuzione” dell'udienza predibattimentale. Ciò solleva dall'onere di dovere nuovamente procedere a notificazioni e ricerche dell'imputato. Non si applica dunque l'art. 157 ter cpp. Nemmeno si allude alla necessità di notificare il decreto di prosecuzione all'imputato non presente all'udienza predibattimentale (nemmeno ai sensi dell'art. 157 bis cpp).

Non si tratta di una “diminuzione” di garanzie per l'imputato. Esse sono compiutamente assicurate “a monte” dal rafforzamento delle modalità di notifica dell'atto introduttivo dell'udienza pre-dibattimentale e dal più rigoroso vaglio imposto al giudice nel valutare la sussistenza dei presupposti per procedere in assenza dell'imputato.

L'udienza davanti ad un giudice diverso

Tale previsione creerà problemi organizzativi nei tribunali (soprattutto in quelli) di piccole e forse medie dimensioni

NB: la prescrizione normativa sulla necessaria diversità del giudice dibattimentale è legata al fatto che il giudice predibattimentale ha formulato una prognosi “pregiudicante” (la ragionevole prognosi di condanna).

Manca però una sanzione in caso di mancato rispetto della prescrizione normativa.

- Il caso non rientra in una incompatibilità testuale
- Il caso non rientra tra quelli in cui il giudice è ricusabile
- Fermo il necessario rispetto della prescrizione normativa, in caso di mancato rispetto della stessa, il giudice dibattimentale “non diverso” non potrà che sollevare incidente di legittimità costituzionale
 - o In Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2022, la Consulta ha ricordato che « per costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 183/2013, n. 153/2012, n. 177/2010 e n. 224/2001) ».
 - o In Corte costituzionale, sentenza n. 18/2017, la Consulta ha precisato inoltre che « affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità — nel senso dell'esigenza costituzionale della relativa previsione, in funzione di tutela dei valori della terzietà e dell'imparzialità del giudice — è necessario che la valutazione “contenutistica” sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella di cui il giudice è attualmente investito » (v. C. cost., sentenza n. 18/2017 e n. 66/2019).
 - o I parametri costituzionali potenzialmente compromessi sono quelli — ricavabili dalle precedenti decisioni della Consulta — degli artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 2, Cost.

7. LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE

*Art. 555 - Udienza ~~di comparizione~~ **dibattimentale** a seguito di citazione diretta*

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione **dibattimentale**, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
2. ~~Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.~~
3. ~~Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.~~
4. ~~Se deve procedersi al giudizio.~~ Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, **illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Nel fissare l'udienza dibattimentale, il giudice dell'udienza predibattimentale trasmetterà al giudice deputato alla celebrazione dell'istruzione dibattimentale il **fascicolo del dibattimento** (già formato dal PM), **restituendo invece il fascicolo del pubblico ministero all'organo requirente** (art. 554-ter, comma 3, c.p.p.). L'art. 554-ter, comma 4, c.p.p. prevede un **termine dilatorio** non inferiore a venti giorni tra la data del provvedimento di fissazione dell'udienza dibattimentale e l'udienza stessa.

Nel lasso di tempo compreso tra l'udienza pre-dibattimentale e quella dibattimentale, il giudice del dibattimento potrà, laddove se ne presentino le condizioni, adottare i provvedimenti previsti dall'**art. 469 c.p.p.**

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia « è solo il caso di precisare che non si è, invece, espressamente collocata nell'udienza predibattimentale la disciplina dell'art. 469 c.p., allo scopo di continuare a consentire l'operatività di quell'istituto anche nel rito a citazione diretta, anche per il caso in cui gli eventi lì indicati sopravvengano all'udienza predibattimentale, nella quale, invece, i medesimi esiti sono espressamente previsti e disciplinati. Il tutto in continuità con il rapporto esistente tra pronuncia ex art. 425 c.p.p. e ex art. 469 c.p.p. nei giudizi con udienza preliminare » (cfr. *Relazione illustrativa*, p. 154).

Nel lasso di tempo intercorrente tra udienza pre-dibattimentale e udienza dibattimentale, le parti già costituite nell'udienza pre-dibattimentale hanno facoltà di depositare le **liste testi previste dall'art. 468 c.p.p.**

8. IL GIUDIZIO IMMEDIATO

Art. 558-bis - Giudizio immediato

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis

La norma – a prima lettura – non sembra porre problemi interpretativi.

Un primo rilevante problema interpretativo è: Chi emette il decreto di giudizio immediato? Il GIP *oppure* il giudice del “pre-dibattimento”?

Secondo. Mancando l'udienza pre-dibattimentale, deve ritenersi che la **costituzione di parte civile** sia ammessa sino al momento del compimento degli adempimenti previsti dall'**art. 484 c.p.p.** In caso di giudizio

immediato, però, il danneggiato – se intende presentare una lista testi – ha l'onere di costituirsi parte civile in cancelleria prima dell'udienza (art. 79, comma 3, c.p.p.).

Sul punto, si rende opportuna una sola precisazione. Con le modifiche apportate all'art. 79, comma 3, c.p.p. si è stabilito che « quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la costituzione la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici ». Il che vuol dire che — in caso di giudizio immediato — la persona offesa che intenda presentare una lista testi ha l'onere di costituirsi in cancelleria, ai sensi dell'art. 78 c.p.p. L'aggravio procedurale che la modifica dell'art. 79, comma 3, c.p.p. determina per la posizione della parte civile è in parte sdrammatizzato ove si voglia condividere un indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale « La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all'art. 468 c.p.p. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate essendo l'imputato posto nella condizione di conoscere l'ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento » (così Cass. 27388/2018; in senso conforme, Cass. 28748/2005; Cass. 4372/2011).

Terzo. Mancando l'udienza pre-dibattimentale, **manca una esplicita disciplina che consegni al giudice dell'udienza dibattimentale la possibilità di interloquire d'ufficio sulla validità dell'imputazione**. Sul punto, si deve registrare un'asimmetria: in caso di violazione dell'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p., il giudice dell'udienza dibattimentale perde quel potere di iniziativa officiosa che, viceversa, l'art. 554-bis, comma 5, c.p.p. consegna al giudice dell'udienza pre-dibattimentale. Le questioni relative alla nullità dell'imputazione ex art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. — in caso di giudizio immediato — sembrano pertanto soggette alla disciplina sinora in vigore (affrontabili solo a seguito di eccezione di parte, ove tempestivamente formulata entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.). Si tratta di un'asimmetria che suscita qualche riserva sotto il profilo della ragionevolezza, pur dovendosi evidenziare che il problema è sdrammatizzato da due elementi: a) il preventivo vaglio del giudice dovrebbe ridurre il rischio che giungano a dibattimento imputazioni prive dei requisiti previsti dall'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. (dovendosi ipotizzare che in tali casi, il giudice non emetta il decreto di giudizio immediato); b) l'imputato non perde il potere di eccepire la nullità.

9. L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NLP

Art. 554-quater - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
 - a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
 - b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.
6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

L'art. 554-quater c.p.p. detta la disciplina in materia di impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere. Essa è modulata pedissequamente sulla disciplina già vigente per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (cfr. art. 428 c.p.p. non modificato dalla riforma se non su un aspetto di cui si darà conto in chiusura di paragrafo). Pertanto, in questa sede, ci si limita a rinviare alla lettura della giurisprudenza stratificatasi sull'interpretazione dell'art. 428 c.p.p.

In coerenza con il criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 13, lett. c) ed f), della legge n. 134/2021, è prevista l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 554-quater, comma 7, c.p.p.). Tale previsione ricalca la identica modifica apportata all'art. 428 c.p.p. (il cui testo previgente prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere limitatamente alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa).

10. LA REVOCA DELLA SENTENZA DI NLP

Art. 554-quinquies - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, possono essere proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437

L'art. 554-quinquies c.p.p. detta la disciplina in materia di revoca della sentenza di non luogo a procedere. Essa è modulata sulla falsariga della disciplina della revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare.

L'art. 554-quinquies c.p.p. detta il **presupposto** per instaurare il procedimento volto ad ottenere la revoca della sentenza di non luogo a procedere: dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere debbono essere emerse — perché sopravvenute o scoperte *ex post* — « **nuove fonti di prova** ». Si tratta dello stesso presupposto già considerato dall'omologo istituto codificato all'art. 434 c.p.p. (ciò che consente di rinviare alle interpretazioni formatesi sul punto).

Le « nuove fonti di prova » debbono avere una peculiare caratteristica: esse, « da sole o unitamente a quelle già acquisite » debbono poter determinare « **l'utile svolgimento del giudizio** ».

Essendo mutata la regola di giudizio che apre le porte alla celebrazione del dibattimento (la « ragionevole previsione di condanna »), è conseguentemente mutato il metro di giudizio per disporre la revoca della sentenza di non luogo a procedere (l'utile svolgimento del giudizio, da intendersi come possibilità di instaurare un giudizio in relazione al quale sia formulabile una *ragionevole previsione di condanna*).

Con riferimento al **momento decisivo**, a fronte della richiesta del pubblico ministero, il giudice investito della richiesta di revoca può:

- dichiarare **inammissibile la richiesta**, senza fissare udienza (art. 554-quinquies comma 3, c.p.p.);
- **respingere la richiesta** (come si ricava logicamente dall'art. 554-quinquies comma 4, c.p.p.);
- **revocare la sentenza di non luogo a procedere** (art. 554-quinquies comma 4, c.p.p.).

Nel caso il giudice revochi la sentenza di non luogo a procedere, lo sviluppo conseguente tratteggiato dall'art. 554-*quinqüies* comma 4, c.p.p. è uno solo: la **prosecuzione del giudizio davanti al giudice del dibattimento**. In questo caso, la novella si scosta dalla disciplina dettata dall'art. 435 c.p.p., che al comma 1 consente anche di autorizzare la riapertura delle indagini. La differente disciplina si spiega con il fatto che « l'esito non può mai essere la riapertura delle indagini, in quanto in questo caso il rito era già passato ad una fase successiva all'esercizio dell'azione penale e con passaggio ad una fase propriamente processuale » (così la *Relazione illustrativa*, p. 153).

Revocata la sentenza di non luogo a procedere — con decisione emessa nelle forme dell'ordinanza — il giudice fissa la data per la prosecuzione del giudizio davanti al (diverso) giudice dibattimentale. In ragione di tale immediata "trasmissione" del procedimento al giudice dibattimentale, le istanze di definizione del procedimento con riti alternative possono essere proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.

Nel contesto di una disciplina non particolarmente problematica, merita forse un cenno una piccola questione, conseguente alla mancata previsione — nel contesto dell'udienza codificata dall'art. 554-*quinqüies* c.p.p. — di un meccanismo simile a quello previsto per l'udienza predibattimentale dall'art. 554-*bis*, comma 6. Infatti, postulando che nell'udienza volta alla revoca della sentenza di non luogo a procedere si discuta di « nuove fonti di prova » (altrimenti la richiesta è inammissibile), si può porre il problema che il giudice ritenga che alcuni aspetti dell'imputazione non siano contestati in termini « corrispondenti a quanto emerge dagli atti ». Sennonché, mentre l'art. 554-*bis*, comma 6, c.p.p. prevede l'ipotesi e vi appresta una disciplina, l'art. 554-*quinqüies* tace. Senza la pretesa di offrire risposte, ci si limita qui a segnalare il problema: si può trattare di un'omissione legislativa irragionevole; oppure di una lacuna suscettibile di essere colmata in via interpretativa (come fece la giurisprudenza interpretando i poteri del G.u.p. in sede di udienza preliminare: cfr. Cass. sez. un. 5307/2007).

PARTE SECONDA: IL GIUDIZIO

Una volta “superato” il filtro dell’udienza preliminare e/o dell’udienza predibattimentale trovano applicazione le regole dettate dal codice di procedura per la celebrazione del dibattimento [art. 470 e ss. c.p.p.; si evidenzia che esse si applicano anche al procedimento introdotto con citazione diretta ex art. 552 c.p.p., in forza della previsione dettata dall’art. 559 c.p.p.].

Si tralasciano qui le riflessioni relative alla modifica

- Del sistema di notificazione degli atti introduttivi
- Della disciplina del processo in assenza
- Della disciplina delle modalità di documentazione degli atti
- Della disciplina della partecipazione dell’imputato in videoconferenza

1. ORGANIZZAZIONE DEL DIBATTIMENTO

*Art. 477 c.p.p. -Durata e ~~prosecuzione~~ **organizzazione** del dibattimento*

1. Quando non è ~~assolutamente~~ possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente ~~dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo~~, **dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.**

(Omissis)

Art. 145 disp. att. c.p.p. - Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

(Omissis)

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, ~~può stabilire~~ **stabilisce** il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Si tratta di previsione che recepisce buone prassi – laddove gli uffici siano in condizioni di metterle in campo. Poche notazioni

Con le modifiche introdotte il provvedimento organizzativo (originariamente indicato come eventuale) diventa l’esercizio di un dovere di organizzazione del giudizio da parte del giudice.

Non sembrano previste sanzioni processuali per il caso di mancata calendarizzazione (al netto del fatto che la previsione deve essere rispettata; cfr. art. 124 cpp)

Possibili questioni interpretative per il caso in cui – fissato un calendario – il giudice poi non lo rispetti. Si determinano conseguenze?

Il principio di tassatività delle cause di nullità (art. 177 c.p.p.), sembra imponga di escludere che possano determinarsi vizi per i casi di mancato rispetto del programma originariamente calendarizzato

A meno che...

... Non si ritenga di dovere ricondurre il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere ad un’ipotesi di mancato rispetto dei diritti di assistenza dell’imputato e del suo difensore, sussumibile nel perimetro applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (si pensi al caso di un processo oggettivamente e soggettivamente cumulativo, il cui calendario preveda che alla tale udienza si assumano le prove riguardanti esclusivamente l’imputato TIZIO; il difensore di CAIO non compare e – senza ricevere avvisi in ordine a modifiche del calendario – scopre alla successiva udienza che, contrariamente a quanto previsto, erano state assunte prove riguardanti la posizione di CAIO; in un simile caso – lo si pone come dato problematico – si può ravvisare la sussistenza di una nullità di ordine generale a regime intermedio – per mancato avviso al difensore del compimento di un atto al quale egli aveva diritto di assistere?)

Quello appena segnalato è un dato problematico che – in questa prima lettura – ci si permette di consegnare, senza la pretesa di offrire risposte.

2. RICHIESTE DI PROVA

Art. 493 c.p.p. -Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, **illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.**

la novella si limita — da un lato — a responsabilizzare le parti nella fase di formulazione delle richieste di prova (nella prassi formulate in modo stancamente rituale); dall'altro lato, intende consegnare al giudice strumenti che gli consentano di provare a governare l'istruzione dibattimentale, nella prospettiva di comprendere quanto — nel perimetro tracciato dalle parti processuali — sia davvero rilevante per la dimostrazione dei temi di prova e quanto, viceversa, sovrabbondante o, peggio, non pertinente. Ove ciò avvenisse davvero, potrebbero esservi intuitive ricadute positive sui tempi processuali

l'enfasi posta dal legislatore sullo stretto perimetro consegnato alle parti per illustrare le richieste di prova (esclusivamente sull'ammissibilità) sembra poter scongiurare i timori di chi paventava la surrettizia reintroduzione della « esposizione introduttiva », con costituzione di una posizione di "svantaggio" per le parti private e con rischio di pregiudicare la necessità di « mantenere il giudice psichicamente neutrale »

3. ESAME CONSULENTI E PERITI

Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici

(Omissis)

1.bis Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima l'udienza fissata per quell'esame.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, **nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter**, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

Poche notazioni

1) Art. 501 e art. 551, comma 3, c.p.p.

Ad una prima lettura sembrerebbe darsi un'antinomia tra le previsioni ora codificate all'art. 501, commi 1-bis e 1-ter (sul deposito degli elaborati scritti) e il dato testuale dell'art. 511, comma 3, c.p.p. [che, immutato, dispone che « la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito »].

Si tratta però di una antinomia forse solo apparente.

Il riferimento operato dall'**art. 511, comma 3, c.p.p. alla "lettura"** della relazione scritta solo dopo l'esame del perito è da intendersi effettuato alla **lettura come acquisizione probatoria** (e conseguente utilizzabilità ai fini della decisione).

La "lettura-acquisizione" che fa riferimento all'utilizzabilità come elemento di prova è da distinguere rispetto alla lettura che, dopo il deposito della relazione scritta ex art. 501 cpp, le parti e il giudice potranno fare in vista del proficuo svolgimento dell'esame dibattimentale del perito o del consulente.

Si tratta, dunque, di fenomeni diversi.

Il preventivo deposito degli elaborati scritti predisposti dagli ausiliari del giudice o delle parti consentirà al giudice (e alle altre parti processuali) di esaminare preventivamente le argomentazioni di carattere tecnico-scientifico ritenute pertinenti rispetto al thema probandum da consulenti tecnici e/o periti. Ciò senza snaturare la natura di prova orale dell'esame di periti e consulenti.

Da ciò consegue che — come già nel sistema previgente — il mancato esame orale del perito o dei consulenti determinerà una nullità di ordine generale a regime intermedio (a meno che le parti non abbiano concordemente rinunciato all'esame orale), posto che la mancata possibilità per una delle parti di contro-esaminare il perito o i consulenti delle altre parti sull'esercizio del diritto di difesa e assume dunque rilievo ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (in tal senso, Cass. 35497/2016).

2) Conseguenze in caso di mancato o tardivo deposito?

Occorre a questo punto chiedersi se il mancato deposito preventivo (o il deposito intempestivo) degli elaborati scritti abbia — o meno — conseguenze sulla validità della prova assunta a dibattimento a seguito di esame orale.

Nella relazione illustrativa, si chiarisce che « si è scelto (...) di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell'esame orale del perito o del consulente tecnico ».

In altri termini: se l'esame di periti e consulenti conserva la natura di mezzo di prova dichiarativa, è da escludere che il mancato assolvimento del dovere informativo condizioni la validità del risultato probatorio che si ottiene a seguito dell'esame dibattimentale (che è e resta il mezzo di prova prediletto dal codice).

In questa prospettiva, l'inosservanza del termine per il deposito della relazione, in questa prospettiva riduttiva, avrebbe quale unica risposta un richiamo, spesso di stile, al dettato dell'art. 124 c.p.p.

Ci si può chiedere se, al nuovo testo dell'art. 501 c.p.p., non possa essere attribuito un significato più pregnante.

Appare non discutibile che il diritto al contraddittorio possa e debba essere esercitato anche sulla prova scientifica; appare altresì chiaro che la facoltà di esercitare il diritto al contraddittorio sulla prova scientifica postuli la facoltà di farsi *assistere* anche da consulenti tecnici (del resto, l'art. 225 c.p.p. riconduce la facoltà di nomina al concetto di *assistenza* della parte privata). Posta questa premessa, e una volta preso atto che il codice di rito prevede che la relazione scritta debba essere depositata nella cancelleria del giudice almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'esame occorre allora interrogarsi sulla *funzione* che assolve il termine dilatorio.

Si è detto che — secondo una ragionevole lettura — il preventivo deposito (e con esso il rispetto del termine dilatorio) è funzionale a consentire a *tutte le parti processuali* (e al giudice) di preparare in modo adeguato l'esame incrociato di periti e consulenti. Se questa è la funzione del termine dilatorio, il mancato rispetto dello stesso potrebbe riverberarsi in una lesione del diritto dell'imputato e delle parti private all'*assistenza* in giudizio (intesa come effettiva possibilità del difensore e di un eventuale consulente di parte di poter efficacemente prendere in esame l'altrui prospettazione scientifica nel termine che la legge ha stabilito essere « congruo »).

Se questa lettura fosse plausibile, il deposito tardivo della relazione scritta, potrebbe allora integrare una lesione del diritto di difesa sotto il profilo della lesione del diritto all'*assistenza* in giudizio, determinando un vizio riconducibile al dettato dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (ossia nullità di ordine generale a regime intermedio da dedurre dalla parte che vi ha interesse, prima del compimento dell'esame orale del perito/consulente ex art. 182, commi 1 e 2, c.p.p.; nullità che, ovviamente è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 183 c.p.p.).

Non si hanno certezze sulla plausibilità di tale ricostruzione ermeneutica che ci si limita qui a proporre come dato problematico.

In un simile scenario interpretativo, occorre dunque chiedersi quali possano essere i possibili **rimedi capaci di scongiurare l'ipotizzata nullità** in caso di tardivo deposito dell'elaborato scritto.

Si possono ipotizzare **tre possibili percorsi**: da un lato, si potrebbe ipotizzare la *reintegrazione* del diritto delle parti a fruire del termine dilatorio, rinviando l'esame del perito/consulente ad un momento in cui il termine

dilatorio di sette giorni potrà dirsi rispettato (e si tratta della via più lineare); dall'altro lato, potrebbe ipotizzarsi che il perito o il consulente incorso nel ritardo non possa *utilizzare* — nel corso dell'esame orale — l'elaborato tardivamente depositato (del resto, l'art. 501, comma 2, come novellato, consente di consultare durante l'esame orale « le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter », ossia, quelle depositate nel termine di sette giorni); da ultimo (con un aggiustamento in linea di prassi), si potrebbe ipotizzare una sorta di *rimedio restitutorio*, consistente nell'attribuzione alla parte che vi ha interesse di riesaminare il perito o il consulente (dopo che è stato celebrato l'esame all'udienza originariamente fissata), una volta che abbia avuto modo e tempo di esaminare la relazione scritta.

4. LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE

4.1. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE PROVE

La disciplina dell'esame e del contro esame non è stata modificata. È stata però prevista la possibilità di assumere le prove "a distanza".

Art. 496 c.p.p. (Ordine e modalità dell'assunzione delle prove)

(Omissis)

2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza

Tralasciando le questioni tecniche (pur rilevanti), si svolgono qui poche notazioni:

- Per l'assunzione a distanza è indispensabile il consenso delle parti
- Il provvedimento è legato ad una valutazione discrezionale del giudice (che anche in presenza di consenso delle parti, può ritenere opportuno che l'assunzione della prova avvenga in presenza e non da remoto), di cui deve dare conto con decreto motivato (art. 133 ter co. 1 c.p.p.)
- Per l'assunzione dell'atto "a distanza" assume rilievo il dettato dell'art. 133 ter c.p.p.

4.2. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE ASSUNTE A DISTANZA

Art. 133 ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)

(...)

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. **Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.**

(...)

Art 510 cpp (verbale di assunzione dei mezzi di prova):

(...)

«2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, **sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva**, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»;

(...)

«3-bis. **La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.**».

In base al dettato dell'art. 94 d.lgs. 150/22 le disposizioni in materia di videoregistrazioni si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/22 [vale a dire dal 30 giugno 2023].

5. MUTAMENTO DEL GIUDICE E DIRITTO ALLA PROVA

Art. 495 c.p.p. - *Provvedimenti del giudice in ordine alla prova*
(*Omissis*)

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Il decreto legge n. 162/2022 ha opportunamente introdotto – nel corpo del decreto legislativo n. 150/22 – una disposizione transitoria.

Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento (...)).

1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.
(...)

La disciplina dell'art. 495, comma 4 ter, c.p.p.

Il testo in parte supera e in parte recepisce gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza Bajrami (Cass. sez. un. 41736/2019).

Come noto, la sentenza delle Sezioni unite — senza smentire esplicitamente i principi di immediatezza ed oralità — ha affermato che il diritto alla ripetizione dell'assunzione delle prove costituenti non è incondizionato. Esso è soggetto a specifiche iniziative delle parti (che devono indicare le specifiche ragioni che giustificano la richiesta di riassunzione della prova) e condizionato ad una valutazione del "nuovo" giudice, che deve valutare — anche alla luce del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio delle parti davanti al giudice in diversa composizione — la rilevanza e la non manifesta superfluità della ripetizione dell'assunzione della prova.

Schematicamente, il testo della novella — caratterizzato da sufficiente chiarezza — in parte conferma gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza Bajrami e, in parte, li supera con l'autorità della legge.

Le **conferme**, anzitutto:

1. viene confermata la necessità che il giudice che procede alla deliberazione sia lo stesso giudice che ha ammesso e assunto le prove nel corso del giudizio;
2. viene confermato, inoltre, che le prove già assunte sono validamente assunte e utilizzabili ai fini della decisione;
3. viene altresì confermato che il diritto alla nuova assunzione di prove già assunte dal giudice nella precedente composizione è condizionato da una esplicita richiesta probatoria formulata in tal senso dalle parti processuali che ne abbiano interesse.

Il **superamento** — non di poco conto — cade **su un aspetto cruciale**:

- ⇒ laddove la parte processuale chieda di assumere nuovamente una prova dichiarativa già raccolta, il diritto alla riassunzione della prova soffre limitazioni meno stringenti: in tal caso, la parte « ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate »

Quindi, il **criterio di ammissibilità della prova dichiarativa da riassumere**

- ⇒ **NON** sarà condizionato non all'indicazione delle «specifiche ragioni» che sorreggono la richiesta (come affermato nella sentenza Bajrami),
- ⇒ **MA** alla mera **presenza di una richiesta di assunzione della prova dichiarativa che risulti non vietata dalla legge o « non manifestamente » superflua o irrilevante**. In tal caso il diritto della parte ad

ottenere la riassunzione della prova è un diritto pressoché potestativo (ovviamente all'interno del perimetro delle prove ammissibili secondo gli ordinari criteri di valutazione).

Un **temperamento** alla ampiezza di tale diritto alla riassunzione della prova si ha nel caso in cui il **precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva**.

In questo caso, il diritto alla riassunzione della prova non è più incondizionato (e si ritorna, nella sostanza, all'assetto Bajrami).

È da evidenziare che le modalità di documentazione audiovisiva delle prove dichiarative diventerà modalità elettiva di documentazione della prova (ma solo a decorrere entro un anno dalla entrata in vigore del dl 150 del 2022).

Il che porta a ritenere che il diritto alla riassunzione della prova dichiarativa già assunta — allorché la riforma e l'apparato tecnologico che l'accompagna saranno pienamente operativi — saranno comunque un'evenienza residuale.

5.1. QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

L'art. 93 bis d.lgs. 150/22 disegna la seguente disciplina:

1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

E dunque:

- Mutamento del giudice e prove assunte prima del 1.1.2023: si applica il previgente testo dell'art. 495 c.p.p., come interpretato dalla sentenza Bajrami
- Mutamento del giudice e prove assunte dopo il 1.1.2023: si applica il vigente testo dell'art. 495, comma 4 ter, c.p.p., così superando la regola Bajrami (secondo le indicazioni sopra tratteggiate).

La disposizione transitoria forse non è manifestamente irragionevole e, probabilmente, si sottrae a censure di illegittimità costituzionale. Qualche perplessità, però, può essere sollevata:

- Si crea un disallineamento tra la disciplina che "impone" il dovere di documentazione audiovisiva (dal 30.6.2023) e l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 495 comma 4 ter cpp (dal 1.1.2023), che — in qualche misura — presuppone la modalità di documentazione audiovisiva dell'assunzione della prova;
- Si introduce un diverso regime di garanzie per imputati in situazioni in qualche misura paragonabili.
 - o Per gli imputati in processi in cui sono state assunte prove prima del 1.1.2023 [quando non vige il dovere di documentazione audiovisiva dell'assunzione della prova] si applica il "vecchio testo" dell'art. 495 c.p.p. e la regola Bajrami;
 - o Per gli imputati in processi in cui sono state assunte prove nel periodo compreso tra il 1.1.2023 e il 30.6.2023 [quando comunque non v'è ancora il dovere di documentazione audiovisiva dell'assunzione della prova] si applica il "nuovo testo" dell'art. 495, comma 4 ter, c.p.p. (con parziale superamento della regola Bajrami).

6. MODIFICHE DELL'IMPUTAZIONE

Art. 519 c.p.p. - Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa **e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove.**

2. ~~Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.~~ **Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio**

abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

*Art. 520 c.p.p. - Nuove contestazioni all'imputato ~~assente~~ **non presente***

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato ~~assente~~ **che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, **con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.**

2. (*Omissis*)

*Art. 141 disp. att. c.p.p. - Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. (*Omissis*)*

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. **La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.** Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

La disciplina relativa alle "nuove contestazioni" (sintagma che usiamo qui per comodità descrittiva e che comprende le modifiche ex artt. 516-517 cpp) non incide sui presupposti che autorizzano le "nuove contestazioni".

Sicché sul punto nulla è cambiato (né con riguardo alle "nuove contestazioni" fisiologiche, né con riferimento a quelle cd. *tardive o patologiche*).

Poche questioni interpretative:

1) Le informazioni dovute all'imputato

Se l'imputato è presente (anche ove collegato a distanza), nessun problema.

Se l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, allora occorre notificargli la modifica dell'imputazione.

NOTA BENE:

(a) la notifica è dovuta anche all'imputato non presente, anche perché allontanatosi, ecc. (cioè: anche se, tecnicamente, lo si dovrebbe considerare "presente").

(b) La notifica della modifica dell'imputazione non è tra gli atti per cui si deve ricorrere alla notifica nelle forme più garantite previste dall'art. 157 ter cpp; sembra potersi provvedere dunque ai sensi dell'art. 157 bis cpp).

È ragionevole questa diversità di regime?

Rispetto alla modifica dell'imputazione sembrano porsi esigenze conoscitive paragonabili a quelle che si danno in caso di notifica del decreto che dispone il giudizio...

Per altro verso, però, occorre considerare che la riforma rafforza il momento di valutazione sulla sussistenza dei presupposti per procedere in assenza. Sicché si potrebbe ritenere che – per un imputato assente, ma sicuramente consapevole della pendenza del giudizio – vi sia adeguata garanzia che egli sappia del processo, sì da rendere "accettabile" che egli se ne interessi (e sì da rendere adeguato meccanismo informativo quello previsto dall'art. 157 bis cpp).

2) Il diritto al termine a difesa

Non pone questioni interpretative

3) Il diritto alla prova

La modifica sopprime il riferimento all'art. 507 cpp.; il diritto all'ammissione di nuove prove in relazione alle "nuove contestazioni" non è condizionato alle più ristrette condizioni dettate dall'art. 507 c.p.p. (cioè: quando è « assolutamente necessario »), essendo solo soggetto agli ordinari criteri di ammissibilità della prova (risultando cioè inammissibili le sole richieste di prova « vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti »; art. 190 c.p.p.). L'intervento recepisce sul piano delle fonti il risultato cui si era già giunti nel 1992 a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, c.p.p. (Corte costituzionale, sentenza n. 241 del 1992).

Sennonché il legislatore delegato ha trascurato un'altra decisione della Consulta, che con la sentenza n. 50 del 1995, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, c.p.p. — per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. — « nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 (...), non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove ».

Sul piano delle fonti, pertanto, la lacuna censurata dalla Consulta (e da questa colmata con una sentenza additiva) persiste.

Due possibili scenari interpretativi (che implicano ragionamenti sulla teoria delle fonti che qui non si possono approfondire):

- a) Si potrebbe ritenere che — semplicemente — persista una lacuna nell'ordinamento che, però, era già stata "colmata a monte" dalla Consulta con la sentenza n. 50/1995: in questo caso, la novella — sostituendosi alla precedente disciplina — riproduce non già una disposizione dichiarata illegittima, ma ripropone la lacuna che in precedenza era stata già colmata. Detto in altri termini: sul piano delle norme, la lacuna dell'ordinamento (il diritto alla prova delle parti diverse dall'imputato) potrebbe forse ritenersi già colmato dal precedente intervento additivo della Consulta
- b) Si potrebbe — per contro — ritenere insoddisfacente una simile ricostruzione e interpellare la Consulta (che "giudica su *norme* ma pronuncia su *disposizioni*", Corte cost. n. 84/1996). Infatti al legislatore è precluso approvare disposizioni che riproducano norme già dichiarate illegittime dalla Consulta (tra le altre, Corte costituzionale, sentenze nn. 72 e 73 del 2013, 245 del 2010). In questo caso, allora, si dovrebbe ritenere necessario — per restituire il diritto alla prova al PM e alle altre parti private — sollecitare nuovamente la Consulta evocando gli stessi parametri - gli artt. 3 e 24 Cost — a suo tempo valorizzati da corte cost. 50/1995.

4) Il diritto a chiedere riti alternativi

In caso di modifica dell'imputazione, l'imputato — immediatamente o in caso di richiesta di termine a difesa a pena di decadenza entro l'udienza successiva (si deve presumere: all'inizio dell'udienza successiva, anche se la legge non lo chiarisce) — ha diritto di chiedere di definire il giudizio con riti alternativi.

La novella recepisce tutti gli interventi manipolativi intervenuti negli anni ad opera della Consulta. Si può dunque chiedere di definire il giudizio con sentenza di patteggiamento, rito abbreviato, messa alla prova e oblazione.

Resta però sul tappeto **un'importante questione interpretativa**. Il diritto ai riti alternativi è "assegnato" per la sola imputazione oggetto della modifica (o della nuova contestazione)? O — in caso di processo oggettivamente cumulativo — è assegnato per tutte le imputazioni?

L'interpretazione tradizionale — avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale (con l'eccezione di cui si dirà per la MAP) — riconosce l'accesso ai riti alternativi per i soli reati interessati dalla "Nuova contestazione".

Le sentenze additive della Consulta intervenute sull'art. 517 c.p.p. hanno sinora (e con l'eccezione di cui si dirà) attribuito all'imputato il diritto a chiedere di definire il giudizio con sentenza di patteggiamento o nelle forme del giudizio abbreviato « **relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento** » (tanto con riferimento alle "nuove contestazioni" fisiologiche quanto con riferimento a quelle patologiche; cfr. — per esempio e con riferimento alle declaratorie di illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. in caso di nuove contestazioni di reato concorrente — Corte cost. nn. 265/1994, 333/2009, 237/2012, 139/2015).

Nella sentenza n. 139/2015, la Consulta — richiamando precedenti arresti — ha sottolineato che « nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l'esigenza che emerge — sul piano del ripristino della legalità costituzionale — è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità "anomale" (...): e ciò, "senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa", esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali "l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta" (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, "illogico — e, comunque, non costituzionalmente necessario — che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie", relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il rito speciale ».

La significativa eccezione a questa consolidata giurisprudenza è data dal caso della MAP, per il quale la Consulta ha recentemente riconosciuto che — in caso di nuove contestazioni — l'imputato possa chiedere di definire il giudizio con MAP per tutte le imputazioni comprese nel processo oggettivamente cumulativo (Corte cost. sentenza n. 146/22). Ciò in ragione del fatto che — nella MAP — convivono elementi punitivi ed elementi risocializzanti. In motivazione la Consulta ha però chiarito di avere ben presente la differenza tra la MAP e gli altri riti speciali (così non spingendosi a smentire la propria precedente giurisprudenza).

È però interessante valorizzare un passaggio di Corte Cost n. 146/22.

Corte cost. sentenza n. 146/22, considerato in diritto 2.2.: « Ciò in omaggio a una duplice esigenza: salvaguardare la pienezza del diritto di difesa dell'imputato, che comprende il diritto di optare per il rito alternativo alle condizioni stabilite dal legislatore, ed evitare l'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato che abbia potuto confrontarsi con una imputazione completa prima dell'inizio del dibattimento e quello rispetto al quale l'imputazione sia stata precisata o integrata soltanto nel corso del dibattimento, quando il termine per la scelta del rito alternativo è ormai scaduto. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato — assistito dal proprio difensore — con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero; sicché, di fronte a un mutamento dell'imputazione, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni »].

Il tessuto argomentativo seguito dalla Consulta, sembra autorizzare letture diverse da quella tradizionale e, dunque, autorizzare un'interpretazione dell'art. 519 che consenta di definire tutto il giudizio oggettivamente cumulativo con rito alternativo (quale che sia) e non solo la "parte di giudizio" relativa all'imputazione interessata dalla modifica.

Del resto, la legge delega autorizza tale approdo ermeneutico.

Il criterio di delega dettato nell'articolo 1, comma 10, lett. f), dispone che il legislatore delegato attribuisca all'imputato la possibilità di « chiedere la definizione **del processo** ai sensi degli artt. 444 e seguenti e 458 e seguenti ».

A tale sottolineatura, si deve aggiungere la considerazione del dato testuale rinvenibile nella legge delega: infatti, « i principi stabiliti dal delegante costituiscono non solo il fondamento e il limite delle norme delegate ma anche un criterio interpretativo delle stesse » [così, tra le altre, Corte costituzionale, sentenza n. 15 del 1999].

In questa prospettiva, dunque, a fronte di un dato testuale (art. 519 e 520 cpp) suscettibile di più interpretazioni, è forse possibile valorizzare il fatto che il riferimento del **legislatore delegante**, dunque, non circoscrive la possibilità di accedere a riti alternativi solo alle "nuove contestazioni", ma sembra volerla

estendere alla definizione di tutto il giudizio (come chiaramente segnalato dal riferimento alla « definizione del processo »).

7. LA FASE DECISORIA

Art. 545 bis. Condanna a pena sostitutiva.

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3

Art. 58 legge n. 689/1981. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive.

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, **può** applicare le pene sostitutive della pena detentiva **quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati**. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

(...)

Il tema delle pene sostitutive sarà oggetto di altro incontro. Qui ci si limiterà a dare una sintetica esposizione del meccanismo con cui si dovrebbe realizzare l'individuazione della giusta pena.

È un meccanismo apparentemente farraginoso (e in parte, forse, lo è), fortemente condizionato da tre elementi:

- (a) Il delegante intendeva aprire ad un ampio ventaglio di pene sostitutive
- (b) Il delegante intendeva coinvolgere l'UEPE nel giudizio di cognizione
- (c) Il mancato inserimento dell'affidamento in prova nel catalogo delle pene sostitutive – per il resto modulate sulle odierne misure alternative alla detenzione -

Era dunque necessario:

- (a) Superare una possibile asimmetria tra fase esecutiva (sorveglianza) e fase di cognizione con riferimento all'affidamento in prova (e – come si vedrà – il legislatore ha ritenuto di superare l'asimmetria valorizzando il consenso dell'imputato)
- (b) Coinvolgere l'uepe solo quando necessario (escludendosi dunque: (b.1) l'incarico all'uepe sempre e comunque, anche per gli imputati che saranno poi assolti, condannati a pena sospesa, o condannati a pene sopra i quattro anni; (b.2) l'incarico all'uepe prima della condanna nei casi in cui si ipotizza la sostituibilità della pena detentiva con pena sostitutiva; avrebbe creato non pochi problemi in relazione ad anticipazioni di giudizio).

7.1. SCANSIONI

1. L'imputato viene condannato (come oggi, il giudice legge il dispositivo).

- a. Se la condanna è a pena non sospesa
- b. Se la condanna è ad una pena che consente la sostituzione
- c. Se il giudice ritiene che le pene sostitutive siano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati

NB: il pericolo di recidiva non è in sé ostativo alla sostituzione delle pene. La legge delega e le modifiche apportate all'art. 58 legge 689/1981 chiariscono che può residuare anche una necessità di prevenire ulteriori reati.

ERGO: in questi limiti, il giudice può discrezionalmente scegliere anche di "NON sostituire la pena".

2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto che precede (cioè se il giudice ritiene la pena sostituibile), la procedura è così delineata:

2.1. il giudice informa le parti della possibilità di sostituire la pena [v. infra]

Problema interpretativo: il giudice deve dare questa informazione in ogni caso in cui ritenga la pena sostituibile IN ASTRATTO (perché non vi sono reati ostativi, per es.; v. art. 59 legge n. 689/1981)? Oppure deve dare l'avviso SOLO quando ritiene IN CONCRETO la pena sostituibile [alla luce dei criteri indicati non solo dall'art. 59, ma anche dell'art. 58 legge n. 689/1981]?

2.2. l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria

Nota bene:

- Il consenso deve essere espresso *personalmente o a mezzo di procuratore speciale* [ciò perché – in caso di sostituzione con LPU – la sentenza è inappellabile (e per rinunciare all'appello è necessari un procuratore speciale); ciò perché in caso di condanna a pena sostitutiva, la sentenza – una volta irrevocabile – è esecutiva, senza l'ordine di sospensione ex art. 656 cpp vecchio testo; di fatto, con il consenso alla sostituzione della pena, si rinuncia alla prospettiva di avere la sospensione dell'ordine di esecuzione); si riduce il fenomeno dei liberi sospesi;
- Il consenso può essere manifestato anche in relazione ad una sola delle pene sostitutive (per es. consento a LPU, ma non consento a semilibertà); chiaramente se poi all'esito degli approfondimenti, non si potranno fare gli LPU, resterà in piedi la sanzione detentiva principale già inflitta;

- Non sembra prevista la possibilità di chiedere (né di accordare) un rinvio per raccogliere la procura speciale; del resto, il momento della sentenza è noto alle parti e, dunque, un imputato autenticamente consapevole della pendenza del giudizio ha modo di dare preventivamente le indicazioni al difensore (e conferire la procura speciale).

Secondo me sono ipotizzabili tre interpretazioni:

- (1) Avviso ex art. 545 bis cpp da dare SEMPRE E COMUNQUE, in caso di astratta applicabilità della pena sostitutiva. In caso di richiesta: trasmissione all'UEPE per vedere se c'è anche la possibilità concreta di sostituire la pena.
- (2) Avviso ex art. 545 bis cpp da dare SOLO SE il giudice – oltre a ritenere l'astratta applicabilità – ritiene che IN CONCRETO all'imputato possa essere applicata la pena sostitutiva. Se ritiene che in concreto non vi sia questa possibilità, non dice nulla e chiude l'udienza.
- (3) Opzione intermedia (che mi sembra la più ragionevole): In caso di ASTRATTA APPLICABILITÀ della pena sostitutiva il giudice dà sempre l'avviso ex art. 545 bis cpp e sente le parti;

Nel caso l'imputato chieda la pena sostitutiva, il giudice DECIDE DISCREZIONALMENTE (con discrezionalità di cui dovrà dare conto in modo motivato). Il giudice decide di trasmettere all'UEPE per la verifica in concreto se sia praticabile l'applicazione della pena sostitutiva;

OPPURE

Il giudice può però anche decidere che – nel concreto – l'imputato non possa fruire della pena sostitutiva (magari perché ritiene che le pene sostitutive – in concreto – non offrano adeguate garanzie sul contenimento della recidivanza; cfr. art 58 co.1 legge 689/81).

PERSONALMENTE ritengo che l'opzione intermedia abbia questi pregi:

- Scongiora il rischio di saturare inutilmente l'UEPE [cosa che avverrebbe in caso di adesione all'opzione interpretativa sub (1)]
- Cristallizza la questione della sostituibilità dal punto di vista formale [nel senso che si verifica subito, al momento della decisione, se l'imputato abbia chiesto o meno la sostituzione; se si seguisse l'opzione interpretativa sub (2), infatti, potrebbe darsi il caso che la pena sostitutiva non avrebbe potuto essere richiesta (perché l'imputato non è comparso personalmente o perché il difensore non ha la procura speciale); se si sollecita subito il contraddittorio sul punto, si vede subito se – al momento della decisione – vi sono i presupposti formali per sostituire la pena; in questo caso, se tizio non ha conferito procura speciale al difensore, non potrà dolersi della mancata sostituzione della pena nell'atto di appello];
- Instaura il contraddittorio sul punto, senza anticipazioni di giudizio (che potrebbero esservi – o essere avvertite come tali – in caso di sollecitazione a prendere posizione sul punto al momento di formulare le conclusioni)
- Lascia integra la discrezionalità del giudice (che – dato l'avviso sulla sostituibilità astratta – conserva il potere discrezionale di non sostituire in concreto).

Problema: deve il giudice motivare se – avendo l'imputato formulato richiesta di sostituzione – ritiene in concreto di non sostituirla?

Due possibilità

- Il giudice fa un'ordinanza con cui spiega perché non sostituisce
- Il giudice fa un'ordinanza con cui dice che non sostituisce per i motivi che verranno esplicitati in sentenza.

PERSONALMENTE preferisco la seconda opzione. La prima opzione non aggiunge garanzie (perché la questione è comunque oggetto di impugnazione in punto pena con la sentenza) e si risolve in un esercizio di stile.

3. Il giudice – sentite le parti (e anche PM e parte civile) – se ritiene la pena sostituibile procede alla sua sostituzione.

- Immediatamente se ciò è possibile** [cioè: se le parti mettono il giudice nelle condizioni di decidere subito, il passaggio all'UEPE non è sempre necessario; v. protocollo Milano pubblicato su Questione giustizia e su sistema penale]

b. Entro sessanta giorni se è necessario acquisire elementi informativi (per esempio, indagine sociale, elaborazione programma LPU, ecc.)

4. Il giudice rinvia entro sessanta giorni e dà incarico all'UEPE e agli altri enti indicati dall'art. 545 bis cpp

5. Gli enti incaricati delle indagini sociali e dell'elaborazione del programma trattamentale trasmettono al Tribunale le relative informazioni. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza possono presentare memorie in cancelleria.

6. acquisite le informazioni il giudice è in grado di decidere

6.1. Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena: il giudice conferma il dispositivo adottato

6.2. Sussistono i presupposti per la sostituzione della pena: il giudice integra il dispositivo «indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti»

NOTA BENE

Il lasso di tempo intercorrente tra la decisione della sentenza con condanna a pena principale e l'udienza fissata per la sostituzione può essere utilmente speso per cominciare a scrivere la motivazione della sentenza. Il che consentirà di "prendere termine" in un minor numero di occasioni, con conseguente riduzione dei tempi per proporre appello.

Non è un tempo morto, dunque...

NOTA BENE 2

Sarà necessario attivare protocolli con gli UEPE per predisporre questo meccanismo comunicativo.

Particolare attenzione all'indicazione di criteri di priorità per segnalare le situazioni particolarmente urgenti (ad es. imputato sottoposti a cautela)

8. LA FASE DECISORIA E I RIFLESSI SULLA CAUTELA

Art. 300. Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

1. *Omissis*

2. *Omissis*

3. *Omissis*

4. *Omissis*

4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.

Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 nei seguenti casi:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) *omissis*;

c-bis) *omissis*;

c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545 bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

2. *Omissis.*

3. *Omissis.*

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. *Omissis.*

7. *Omissis.*

Le modifiche relative alle pene sostitutive hanno imposto modifiche sul piano cautelare. Si è detto che le pene sostitutive non postulano l'assenza di pericolo di recidivanza. E dunque, l'imputato potenzialmente potrebbe essere sottoposto a misura cautelare.

Ciò spiega la modifica all'art. 304 cpp: si prevede la sospensione dei termini previsti dall'art. 303 cpp (quindi quelli relativi alle misure *custodiali*) per un periodo max di sessanta giorni (il tempo massimo assegnato all'uepe). Se l'uepe risponde tardi, dopo sessanta giorni, il termine riprende a decorrere (come in altri casi disciplinati dall'ordinamento). Di qui l'importanza di criteri di priorità da concordare con l'UEPE.

Le modifiche all'art. 300 cpp sono chiaramente espresse nella disposizione. Si introducono delle cause di "incompatibilità" logico-giuridica tra la condanna a certe pene sostitutive e determinate misure cautelari.

- Pena sostitutiva pecuniaria o del LPU: cessazione della custodia cautelare (possono persistere misure non custodiali)
- Pena sostitutiva della detenzione domiciliare: cessazione della custodia in carcere (possono persistere arresti domiciliari o misure non custodiali)
- Pena sostitutiva della semilibertà

Sulla compatibilità tra persistenza delle misure cautelari e pene sostitutive, si possono avanzare dubbi, osservando che le disposizioni in materia di cautela fanno riferimento alla pena della reclusione (e non alla pena sostitutiva della reclusione). Ciò porrebbe in discussione la legittimità della persistenza di misure cautelari.

In senso contrario, si può però osservare che:

- La pena sostitutiva è, appunto, sostitutiva della pena della reclusione;
- L'art. 57 che stiamo introducendo dispone che **«Per ogni effetto giuridico, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà, di detenzione domiciliare o di lavoro di pubblica utilità».**
- Una sentenza della cassazione (isolata: non ve ne sono né di conformi, né di contrarie) afferma compatibilità tra arresti domiciliari e condanna alla semi-detenzione:
 - o L'applicazione di una misura cautelare coercitiva (nella specie, gli arresti domiciliari) non è impedita dalla condanna a pena sostituita con la semidetenzione, che è destinata ad essere applicata soltanto al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (La Suprema Corte ha precisato che la misura cautelare degli arresti domiciliari non è incompatibile con la semidetenzione, trattandosi di misure sostanzialmente omogenee che prevedono una marcata restrizione della libertà personale). (Sez. 2, Sentenza n. 2932 del 19/10/2011 Cc. (dep. 24/01/2012) Rv. 252198 - 01

Ultima notazione: l'ordinamento non sembra dare strumenti per "reagire" – oltre i limiti dettati dall'art. 300 cpp – in caso di aggravamento delle esigenze cautelari o di trasgressioni di misure cautelari ancora in essere.

L'art. 300 cpp non sembra autorizzare aggravamenti e, anzi, fa un unico riferimento alla possibilità di modifiche ex art. 299 cpp. Disponendo che «In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299».

È un tema molto delicato che non può che essere consegnato alla riflessione degli interpreti.